

RISOLUZIONE N. 27/E

**Roma, 19 APRILE 2013**

**OGGETTO:** *Ridenominazione dei codici tributo “4041”, “4042”, “4043” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni*

L’articolo 1, commi 518 e 519 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato l’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di attività finanziarie e di immobili detenuti all’estero.

In particolare, l’articolo 1, comma 518 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato l’articolo 19, commi 13 e 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo la decorrenza dal 2012, rispettivamente, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Il successivo comma 519 della citata legge, stabilisce che *“I versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero effettuati per l’anno 2011 in conformita’ al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre*

*2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 518 del presente articolo”.*

L’articolo 19, commi 17 e 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, prevede che *“Per il versamento, (...) si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo”.*

Con risoluzione 7 giugno 2012, n. 54/E, sono stati istituiti i codici tributo “4041”, “4042” e “4043” per il versamento delle imposte in oggetto.

Ciò premesso, in considerazione della citata evoluzione normativa, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle imposte in parola dovute a titolo di saldo, si ridenominano i suddetti codici tributo, per come di seguito riportato:

- **“4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”**
- **“4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”**
- **“4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”**

Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle imposte in parola dovute a titolo di acconto, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”**
  
- **“4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”**
  
- **“4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”**
  
- **“4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”**
  
- **“4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di

riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per i codici tributo **“4041”**, **“4043”**, **“4044”** e **“4047”**, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Per il codice tributo **“4046”**, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è indicato il mese cui si riferisce l’acconto (0006 per il primo acconto e 0011 per il secondo acconto), nel formato “00MM”.

Per il codice tributo **“4042”**, il campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto il versamento da parte delle fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

IL DIRETTORE CENTRALE